



COMUNE DI GAVIRATE – Varese
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA MEDIANTE NATANTE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Art. 2 – Disciplina del servizio

Art. 3 – Commissione consultiva

TITOLO II - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

Art. 5 - Requisiti

Art. 6 – Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 7 – Formazione delle graduatorie

Art. 8 – Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – Durata e validità dell'autorizzazione

Art. 11 – Trasferibilità dell'autorizzazione

TITOLO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 12 – Prescrizioni di esercizio del servizio

Art. 13 – Contrassegno e documenti per la navigazione

Art. 14 – Responsabilità e obblighi del titolare

Art. 15– Obblighi dell'equipaggio

Art. 16 – Acquisizione del servizio

Art. 17 – Pontili e punti di attracco

Art. 18 – Manutenzione dei natanti

Art. 19 – Sostituzione dei natanti

Art. 20 – Tariffe

Art. 21 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Art. 22 – Atti vietati agli utenti del servizio

Art. 23 – Reclami

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 24 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 25 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 26– Decadenza dell'autorizzazione

Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

1. E' definito servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone mediante natante quel servizio che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con unità di navigazione e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento delle unità di navigazione, a disposizione degli utenti, deve avvenire in apposite aree pubbliche, all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco situati nel territorio comunale.

Art. 2 – Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea mediante natanti per il trasporto di persone sul bacino lacuale del Lago di Varese effettuato a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Gavirate.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla vigente normativa europea, statale e regionale, al Codice della Navigazione e relativi regolamenti di attuazione ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

Art. 3 – Commissione consultiva

1. E' istituita presso il Comune, una Commissione Consultiva Comunale, la cui composizione minima è di seguito indicata:
 - a) il Sindaco o, in sua rappresentanza, l'Assessore all'uopo delegato in qualità di Presidente;
 - b) Il Comandante della Polizia Locale;
 - c) Il Responsabile del Settore di competenza;
 - d) un rappresentante delle Organizzazioni di Categoria dei tassisti e noleggiatori con conducente;
 - e) un rappresentante delle Associazioni degli utenti.
2. Il Responsabile del Settore di competenza svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate dal presente regolamento.

TITOLO II - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, è rilasciata dall'amministrazione comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del natante.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo natante.

Art. 5 - Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Idoneità morale:**

- che non abbia riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
 - non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione prevista dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- b) **Idoneità fisica:**
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
- c) **Idoneità professionale:**
- iscrizione alla Sezione del Ruolo Provinciale dei conducenti di Natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese;
 - nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione si avvalga di sostituti o di dipendenti per la conduzione del natante, il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto, deve essere posseduto da ciascuna persona da adibire alla conduzione del natante;
 - la/e persona/e adibita/e alla conduzione deve/ono possedere idoneo titolo professionale per la navigazione nelle acque interne ai sensi del DM 05/02/1986 *“Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne”*;
- d) Disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o rimessa nel territorio comunale.
2. Costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante natante:
- ❖ aver esercitato lo stesso servizio in qualità di sostituto o dipendente addetto alla conduzione del natante per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

Art. 6 – Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intende partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta legale.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale;
 - d) di possedere il requisito dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale, indicando il numero di iscrizione alla Sezione del Ruolo Provinciale dei conducenti di Natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese. Tale dichiarazione è richiesta anche per i sostituti o per i dipendenti addetti alla conduzione;
 - f) il tipo e le caratteristiche del natante che intende adibire al servizio;
 - g) di disporre di sede, rimessa oppure area di stazionamento presso i pontili di attracco, idonea all'esercizio dell'attività sita in territorio comunale;
3. Alla domanda deve essere inoltre allegata dichiarazione in merito a:

- a) Possesso di titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
- b) ogni altra dichiarazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati all'art. 5.

Art. 7 – Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione della graduatoria saranno tenuti presenti, oltre ai titoli preferenziali indicati all'art. 4, i seguenti criteri:

- a) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
- b) titoli professionali di navigazione;
- c) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati;
- e) mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci e dai dipendenti se del caso;
- f) anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
- g) lingue estere conosciute;
- h) numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
- i) periodo dell'anno in cui il servizio verrà effettuato;
- j) termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione.

Art. 8 – Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate nel limite del contingente comunale, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dal Responsabile del servizio.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) copia dell'abilitazione dell'unità di navigazione al servizio e dell'iscrizione della stessa ai pubblici registri nautici tenuti dalla Provincia di Varese, corredate dalla dichiarazione che per la medesima unità di navigazione non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
- b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione, situato in territorio comunale, regolarmente concesso oppure attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
- c) assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta dell'unità di navigazione;
- d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio;

3. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre dichiarazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione con l'indicazione del numero di iscrizione, pena la sospensione della stessa.

Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio.

2. Nell'autorizzazione sono indicati:

- ❖ il numero dell'autorizzazione comunale;
- ❖ il soggetto titolare;
- ❖ la sede dell'impresa;
- ❖ la sede operativa nel territorio comunale;
- ❖ la targa e l'eventuale nome del natante autorizzato;
- ❖ il proprietario dell'unità di navigazione;
- ❖ l'armatore;
- ❖ l'eventuale rappresentante;
- ❖ i soggetti addetti alla conduzione dell'unità di navigazione;
- ❖ gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- ❖ l'ubicazione dello spazio acqueo o del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- ❖ l'autorizzazione all'occupazione dello spazio acqueo, rilasciata dalla competente autorità;
- ❖ eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

3. Tutte le variazioni intervenute vanno indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'Ufficio competente.

4. In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione, di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla voltura dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

5. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art. 10 – Durata e validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale è rilasciata senza limitazioni di tempo.
2. L'autorizzazione deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui all'articolo successivo.

Art. 11 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento è trasferita, su richiesta del titolare, e previa autorizzazione del Comune, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 5, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 5.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

TITOLO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 12 – Prescrizioni di esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi sostituti o dipendenti indicati nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, che agiscono in nome e per conto del titolare stesso, muniti dei titoli professionali previsti.

Art. 13 – Contrassegno e documenti per la navigazione

1. Le unità di navigazione devono essere identificabili dagli utenti del servizio. A tale scopo dovranno recare sulle fiancate la targa di iscrizione nei registri nautici della Provincia di Varese come prescritto dalla normativa vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a conservare a bordo la seguente documentazione:

- a. l'autorizzazione comunale al servizio pubblico non di linea;
- b. la Licenza della nave o galleggiante rilasciato dalla Provincia di Varese;
- c. il Certificato di navigabilità;
- d. il Giornale di bordo, compilato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e. l'eventuale tariffario esposto in maniera ben visibile;
- f. se il conducente non coincide con il titolare dell'autorizzazione, la dichiarazione del titolare che attesta il rapporto di lavoro intercorrente con il conducente.

3. Il conducente del natante deve avere con sé i documenti per la navigazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 – Responsabilità e obblighi del titolare

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei Contratti Collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della Categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di natanti in servizio pubblico non di linea.

2. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'autorizzazione, ricade esclusivamente ed interamente sul titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale rilasciante.

3. Il titolare ha l'obbligo:

- a) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenderà;
- b) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- c) di prestare servizio su tutto il bacino lacuale del Lago di Varese;
- d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, ogni cambiamento nell'ubicazione della sede, della rimessa e/o dell'area di stazionamento presso il pontile di attracco. Tale modifica verrà annotata sull'autorizzazione;
- e) di comunicare il cambio di residenza entro 10 (dieci) giorni dal trasferimento;
- f) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che l'autorità competente ritenga necessario disporre;
- g) assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 15– Obblighi dell’equipaggio

1. Il personale di servizio a bordo del natante ha l’obbligo:
 - a) di comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
 - b) di esibire la documentazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione;
 - c) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal Sindaco nell’interesse dell’ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto dei malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente le necessarie attestazioni per i servizi prestati;
 - d) di non richiedere somme maggiori oltre a quelle fissate dalle tariffe o quelle convenute in sede di contrattazione; su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
 - e) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all’Ufficio di Polizia Locale del Comune.

Art. 16 – Acquisizione del servizio

1. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del bacino lacuale indicato all’art. 14.
2. In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal medesimo Comune, l’imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all’interno del territorio comunale.

Art. 17 – Pontili e punti di attracco

1. E’ assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combustibili. In particolare il riscaldamento dei motori deve avvenire al largo e fuori dei porti. La non osservanza dei citati divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste NEL Titolo IV.
2. Salvo ove esista un pontile di proprietà di un ente pubblico, le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco o sbarco dei passeggeri. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari l’effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l’inserimento nell’ambiente.

Art. 18 – Manutenzione dei natanti

1. I natanti dovranno essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro in ogni loro parte sia esterna sia interna.
2. Deve essere richiesto preventivo parere dell’Ufficio competente, per ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell’interno ed all’esterno del natante.

Art. 19 – Sostituzione dei natanti

1. La sostituzione dell’unità di navigazione può avvenire unicamente con altra unità di navigazione avente le caratteristiche idonee al servizio autorizzato, previa abilitazione al

servizio ed iscrizione della stessa ai pubblici registri nautici tenuti dalla Provincia di Varese. Il Comune dovrà procedere alla verifica dei suddetti requisiti e ad aggiornare l'autorizzazione.

Art. 20 – Tariffe

1. Il corrispettivo del servizio di trasporto è concordato tra utente e vettore come previsto dalla normativa vigente.
2. Le eventuali tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sulle unità di navigazione, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 21 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento

1. Qualora, per avaria del natante o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo la quota proporzionale a quella convenuta.
2. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.
3. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo e/o di attracco, intendono disporre ulteriormente del natante noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
4. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il natante noleggiato prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 22 – Atti vietati agli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio:
 - a. Insudiciare o guastare il natante o le sue apparecchiature;
 - b. Compiere atti contrari alla decenza;
 - c. Fare schiamazzi o rumori molesti;
 - d. Molestare il conducente o comunque rendere difficile la navigazione del natante;
 - e. Mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 23 – Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.
2. Il responsabile del servizio, entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste nel Titolo IV.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 24 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nel caso in cui il titolare:
 - a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravvenga alle disposizioni di legge e di regolamenti nella materia;
 - d) venga sostituito abusivamente da altri nella gestione del servizio;

- e) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) non applichi le eventuali tariffe in vigore;
 - g) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
 - h) superi il limite di portata previsto dalla autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche nel caso in cui le infrazioni di cui al comma precedente siano commesse dai conducenti, alle dipendenze del titolare, quando derivino da mancata o deficiente sorveglianza di quest'ultimo.
 3. La sospensione dell'autorizzazione viene comminata per un minimo di sette giorni ed un massimo di trenta giorni in presenza di infrazioni plurime e ripetute.
 4. Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 3, adotta il provvedimento di sospensione e ne dispone la notifica entro il termine di sessanta giorni dalla data delle violazioni. Nel verbale di accertamento sono fissati i termini di presentazione delle eventuali deduzioni.
 5. Decorso il predetto termine, il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, emana la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.
 6. Il Responsabile del Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni.
 7. Contro i provvedimenti di sospensione sono ammessi ricorsi giurisdizionali nei termini e nei modi di legge.

Art. 25 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi di infrazioni gravi o reiterate:
 - a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
 - b) se il titolare contravviene reiteratamente all'obbligo di comunicare ogni variazione di personale abilitato all'espletamento del servizio;
 - c) quando il natante non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle eventuali tariffe, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
 - e) quando il titolare od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione della normativa tributaria e sanitaria;
 - f) quando si constati che il conducente non sia più in possesso del titolo professionale prescritto;
 - g) quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni varie al Regolamento;
 - h) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - i) quando, nel periodo di due anni, il titolare sia stato punito per due volte per aver adibito il natante a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - j) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
2. Verificatosi uno dei casi previsti al comma 1, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 3, predisporre apposito Avviso e ne dispone la notifica entro il termine di sessanta giorni dalla data delle violazioni. Nel verbale di accertamento sono fissati i termini di presentazione delle eventuali deduzioni.
3. Il Responsabile del servizio decorso il predetto termine qualora ritenga fondato l'accertamento, emana il provvedimento di revoca e ne dispone la notifica.
4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro i provvedimenti di sospensione sono ammessi ricorsi giurisdizionali nei termini e nei modi di legge.

Art. 26– Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene a decadere:
 - a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) per rinuncia ad essa da parte del titolare tramite esplicita dichiarazione;
 - c) per fallimento del titolare ovvero la messa in liquidazione;
 - d) per cessione della proprietà del natante o per morte del titolare, salvo quanto disposto all'art. 11;
 - e) per la perdita da parte del titolare di uno dei requisiti prescritti.

Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato e l'applicazione di sanzioni previste dalla normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della Legge 689/81, che potranno essere irrogate dalla Polizia Locale:
 - a) Da € 500,00 a € 2.500,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via acqua, in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) Da € 100,00 a € 300,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) Da € 100,00 a € 400,00 in caso di violazione di disposizioni di Legge e regolamenti, compreso il presente.
2. Nell'ipotesi prevista dal 1° comma lettera a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente il natante.
3. Avverso l'atto sanzionatorio, potrà essere presentato ricorso in prima istanza al Funzionario responsabile del Settore di competenza ed in seconda istanza al Giudice Ordinario secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.